

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 aprile 2019, n. 81
Laboratorio di analisi "Lifebrain Barletta S.r.l.", già "Pagliarulo S.A.S. di Grazia Stefanachi & C.", con sede in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B. Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del settore specializzato di "citoistopatologia" ai sensi del R.R. n. 9/2018 e dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base, ubicato in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, da "Pagliarulo S.A.S. Di Grazia Stefanachi & C." a "Lifebrain Barletta S.r.l." ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. dispone:

- all'art. 9, comma 2 che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*;
- all'art. 9, comma 4, lett. c) che *"La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:*
 - a) *(Omissis);*
 - b) *(Omissis);*
 - c) *rinuncia del soggetto autorizzato;"*;
- all'art. 24, comma 5 che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già*

accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.”;

Il Laboratorio Analisi “Pagliarulo S.A.S. Di Grazia Stefanachi & C.”, con sede in Barletta (BT) alla via F. d’Aragona n. 92/B, è accreditato istituzionalmente, giusta Determina Dirigenziale n. 129 del 05/06/2006, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica”.

Con nota datata 26/09/2018 trasmessa a mezzo Pec il 31/10/2018 al Comune di Barletta, alla ASL BT ed alla scrivente (acquisita con prot. n. AOO_183/14896 del 07/11/2018), ad oggetto *“Pagliarulo sas di Laboratorio Analisi Guidonia Srl ora Lifebrain Barletta Srl con sede in Barletta (BA) via F. D’aragona n. 92/B (Omissis) Comunicazione variazione forma societaria e Legale rappresentante art. 11 LR 02/05/2017, n. 9”*, il Dr. Marcello Roman Nicoloso,

“Premesso che

Pagliarulo sas ora Lifebrain Barletta Srl è titolare dell’omonimo presidio sanitario Laboratorio di Analisi chimico-cliniche avente sede al medesimo indirizzo della sede societaria sopra indicato autorizzato all’esercizio ai sensi della LR 8/2004 ed accreditato istituzionalmente dall’ASL di Taranto per la branca di patologia clinica e munito altresì di contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche con la medesima ASL di Bari ai sensi dell’art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992 come integrato e modificato con D.lgs. 229/1999. (Omissis)”,

ha dichiarato:

“

- *D’aver assunto l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società intestata come da Visura societaria aggiornata che si allega (All. 1).*
- *Che l’Organo Amministrativo è attualmente costituito dal consiglio di amministrazione annoverante, oltre al sottoscritto quale Presidente e legale rappresentante, il consigliere dott. Gianfrancesco Briulotta (Omissis).*
- *Laboratorio Analisi Guidonia Srl con sede in Guidonia Montecelio (RM) alla via Roma n. 190/A CF 02568390583 è socio unico della società scrivente.*
- *Che la denominazione della società Pagliarulo sas è mutata in Lifebrain Barletta Srl a seguito della trasformazione della forma giuridica da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata.*
- *Che non varia in ogni caso il soggetto giuridico titolare del presidio sanitario e della relativa autorizzazione ed accreditamento ai sensi del codice civile come attestato dalla identità dei dati societari identificativi eccezion fatta per la denominazione.*
- *Che al di là delle variazioni oggetto della presente comunicazione null’altro è variato nell’assetto organizzativo della società scrivente e del relativo presidio sanitario tuttora conforme ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento vigenti.*
- *Che, per quanto di propria conoscenza, per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011 ai sensi della vigente normativa antimafia sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.”*,

chiedendo *“Agli intestati Enti di prendere atto delle variazioni e di procedere, ove necessario, agli aggiornamenti dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento di cui il presidio è in possesso.”* ed allegandovi:

- la *“VISURA ORDINARIA SOCIETA’ DI CAPITALE”* della *“Lifebrain Barletta S.r.l.”* rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari in data 30/10/2018;
- documento d’identità del Dr. Marcello Roman Nicoloso.

Con Pec del 05/03/2019, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/3096 del 11/03/2019, la società *“Lifebrain Barletta S.r.l.”* ha trasmesso il provvedimento prot. n. 13598 del 27/02/2019 di *“Aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria n. 6 del 18.11.10”*, con cui il Sindaco del Comune di Barletta:

“(Omissis)

vista l'autorizzazione sanitaria n. 6 del 18.11.10 prot. 71797 rilasciata in favore della società "Pagliarulo s.a.s. di Grazia Stefanachi & C" il cui rappresentante legale è Stefanachi Grazia (Omissis), per l'esercizio dell'attività di Laboratorio generale di base con Settore specializzato in citoistopatologia, nei locali ubicati in Barletta alla via F. d'Aragona n.92, con la precisazione che il laboratorio di analisi è affidato, per il settore patologia clinica di base al biologo, dott. Angelo Torre, per il settore di citoistopatologia allo specialista in anatomia e istologia patologica, dott. Giuseppe Pagliarulo (Omissis), che assolve anche il ruolo di Direttore Sanitario della Struttura;

preso atto che, con atto notarile rep. 5847 rogito n. 2899 del 23.03.2018, le sig.re Pagliarulo Antonia (socio accomandante) e Stefanachi Grazia (socio accomandatario), titolari della società "Pagliarulo s.a.s. di Grazia Stefanachi & C." hanno ceduto tutte le quote alla società "Laboratorio analisi Guidonia società a responsabilità limitata" a socio unico;

viste

- l'istanza del dott. Michael Havel (Omissis), in qualità di Legale Rappresentante della società "Laboratorio Analisi Guidonia SRL" a socio unico, qui introitata in data 04.06.18 al prot. n. 42418, tesa all'aggiornamento della succitata autorizzazione n. 6 del 18.11.10 prot. 71797 ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 9/17 e ss.mm.ii., (Omissis);

- (Omissis);

- l'autocertificazione del dott. Marcello Roman Nicoloso (Omissis), qui introitata in data 31.10.18 al prot. 81842 in cui lo stesso autocertifica di essere il nuovo rappresentante legale del Laboratorio in parola e la variazione della denominazione della società in "Lifebrain Barletta srl" e che non varia il soggetto giuridico titolare del presidio sanitario e della relativa autorizzazione ed accreditamento ai sensi del codice civile, come attestato dalla identità dei dati societari identificativi, eccezion fatta per la denominazione;

visto

l'atto notarile rep. n. 6934 rog. 3566 registrato il 24.09.18 di trasformazione della società "Pagliarulo SAS di Laboratorio di analisi Guidonia srl" a socio unico in srl denominata "Lifebrain Barleta srl";

preso atto

di quanto comunicato dal competente Ufficio di Igiene del Dipartimento di Prevenzione della ASLBT che, con nota prot. 05032/19 del 21.01.2019, ha precisato che in ordine all'istanza in parola nessun adempimento è previsto dalla vigente normativa a carico della ASL e quindi spetta all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, provvedere esclusivamente all'aggiornamento del relativo provvedimento;

(Omissis)

ritenuto:

aggiornare, per l'effetto, l'autorizzazione sanitaria n. 6 del 18.11.10 prot. 71797 rilasciata in favore della società "Pagliarulo s.a.s. di Grazia Stefanachi & C" il cui rappresentante legale è Stefanachi Grazia (Omissis), per l'esercizio dell'attività di Laboratorio generale di base con Settore specializzato in citoistopatologia, nei locali ubicati in Barletta alla via F. d'Aragona n.92, con la precisazione che il laboratorio di analisi è affidato, per il settore patologia clinica di base al biologo, dott. Angelo Torre, per il settore di citoistopatologia allo specialista in anatomia e istologia patologica, dott. Giuseppe Pagliarulo (Omissis), che assolve anche il ruolo di Direttore Sanitario della Struttura;";

ha aggiornato "l'autorizzazione sanitaria n. 6 del 18.11.10 prot. 71797 come segue:

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA' TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA N. 2 DEL 31.01.14: dott. Marcello Roman Nicoloso (Omissis) domiciliato presso la sede legale di Lifebrain Barletta srl con sede in Barletta in via F. D'Aragona n. 92/B cap 76121 n. REABA-418318, CF/P.IVA e n. iscr. R.I.05433280723 già denominata "Pagliarulo sas";

NUOVA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA n. 6 del 18.11.10 prot. 71797: "Lifebrain Barletta srl".

Con Pec del 12 marzo 2019, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_183/3305 del 13/03/2019, la società "Lifebrain Barletta S.r.l." ha trasmesso copia dell'"ATTO DI TRASFORMAZIONE della "PAGLIARULO S.A.S. DI LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L." A SOCIO UNICO", con il quale, premesso, tra l'altro:

“che con atto di cessione di quote e modifica dei patti sociali della “PAGLIARULO S.A.S. DI GRAZIA STEFANACHI & C.” con sede in Barletta (BT), Via F. D’Aragona n. 92B, di cui all’atto autenticato nelle firme da me notaio in data 23 marzo 2018 rep. n. 5847, registrato a Roma 1 il giorno 26 marzo 2018 al n. 8330/1T e debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari in data 5 aprile 2018, i signori Antonia Pagliarulo, (Omissis) e Grazia Stefanachi, (Omissis), ciascuna per quanto di propria spettanza, hanno ceduto le intere loro quote di partecipazione pari a nominali euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove virgola quattordici) alla società “LABORATORIO ANALISI GUIDONIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” A SOCIO UNICO, sopra indicata;” e che “in dipendenza del predetto atto la Società ha assunto la nuova ragione sociale di “PAGLIARULO S.A.S. DI LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.” A SOCIO UNICO;”, si è convenuto e stipulato che: “La “LABORATORIO ANALISI GUIDONIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA” A SOCIO UNICO conviene di trasformare la Società dall’attuale forma di società in accomandita semplice in quella di società a responsabilità limitata sotto la denominazione “Lifebrain Barletta S.R.L.”. (Omissis)”.

Posto quanto sopra, si rileva altresì quanto segue.

- La L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017, ad oggetto *“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 146 suppl. del 27/12/2017, ha modificato l’impianto normativo previsto dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017.

La nuova normativa ha stabilito, *inter alia*, che le strutture eroganti le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (tra le quali è ricompresa l’attività di medicina di laboratorio), siano soggette anche all’autorizzazione alla realizzazione comunale e, conseguentemente, al rispetto del vincolo del fabbisogno regionale. In ordine alle strutture in parola, inoltre, il novellato dettato normativo ha posto in capo alla Regione la competenza al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio in precedenza di competenza dei Comuni.

- Peraltro, con D.G.R. n. 142 del 6 febbraio 2018 (*“L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”*) la Giunta Regionale ha deliberato tra l’altro:

a) di prendere atto della mancata determinazione, allo stato, del fabbisogno regionale relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale e, conseguentemente, dell’attuale temporanea inapplicabilità delle disposizioni normative di nuova introduzione che richiedono il rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione alla realizzazione previo rilascio del relativo parere regionale;

b) di stabilire che, al fine di non porre ostacoli all’iniziativa economica privata, nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7, tra cui l’attività di medicina di laboratorio, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (*i.e.*, 27.12.2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale;

c) di stabilire che, nelle more della determinazione del fabbisogno, i Comuni continueranno a svolgere anche tutte le altre attività - già di competenza ai sensi della L.R. n. 9/2017 *ante* modifiche - inerenti alla gestione delle autorizzazioni all’esercizio delle medesime strutture, sia in relazione ai procedimenti d’ufficio che a quelli su istanza di parte da trasmettersi al Comune, quali, a mero titolo esemplificativo e senza alcun intento esaustivo: verifica della permanenza del possesso dei requisiti per il tramite il

Dipartimento di Prevenzione, revoca/dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione, irrogazione di sanzioni ed altre prescrizioni, trasferimento in capo ad altro soggetto dell'autorizzazione all'esercizio, aggiornamento/variazione dell'autorizzazione all'esercizio, trasferimento di sede.

- Successivamente, in relazione all'attività di medicina di laboratorio, è stato emanato il R.R. n. 9 del 1 agosto 2018 ad oggetto "Regolamento di modifica al Regolamento Regionale 3 febbraio 2010, n. 3 – Sez. B.01.02 Medicina di Laboratorio", pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 dell'08.08.2018 ed entrato in vigore il 24 agosto dello stesso anno.

Con precipuo riferimento alla qualificazione dei settori specializzati, si è proceduto ad un riallineamento della normativa regolamentare al DPCM del 10 ottobre 1984 (c.d. "Decreto Craxi"), prevedendo n. 6 settori specializzati così denominati: biochimica clinica e tossicologia, ematologia e emocoagulazione, immunoematologia, microbiologia e virologia, anatomia patologica, genetica medica (cfr. pag. 3 del R.R. n. 9/2018).

In relazione al fabbisogno dei settori specializzati dei Laboratori di base, il predetto Regolamento ha stabilito che:

"Il fabbisogno dei settori specializzati di laboratorio di base è rappresentato da:

1) numero di settori già autorizzati all'esercizio ed accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2) numero di settori autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le strutture in possesso dei provvedimenti di cui al punto 1), entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza dei precedenti provvedimenti, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Le strutture in possesso del provvedimento di cui al punto 2), entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza del precedente provvedimento, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e possono presentare istanza per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n.9/2017 e s.m.i.

La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017."

- Con Circolare prot. n. AOO_183/13628 dell'08/10/2018 ad oggetto "Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n. 9 ad oggetto "Regolamento di modifica al Regolamento Regionale 3 febbraio 2010, n. 3 – Sez. B.01.02 Medicina di Laboratorio" - Linee di indirizzo interpretativo-applicative.", la scrivente Sezione ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del Regolamento di cui *supra*.

Con riferimento alla fattispecie di cui al laboratorio in discorso, *id est* "**Laboratori generali di base accreditati, con settori specializzati già autorizzati ma non ancora accreditati alla data di entrata in vigore del R.R. n. 9/2018**", la predetta circolare ha ribadito che:

"(...) tali strutture entro il termine massimo di 90 giorni dalla entrata in vigore del sopracitato regolamento possono richiedere alla Regione, necessariamente in modo contestuale, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e presentare istanza per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale.

*Si specifica che alle sopramenzionate istanze dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n. 9/2018, rispettivamente, per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento in relazione ai settori oggetto dell'istanza alla luce della denominazione dei settori specializzati definita dal R.R. n. 9/2018 (cfr. *supra*).*

In ogni caso, il possesso dei sopracitati requisiti sarà oggetto di successiva verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione all'uopo incaricato."

Al riguardo la Circolare *de qua* precisa altresì che:

“i Laboratori di analisi che richiedano la conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e la conferma/aggiornamento (o il rilascio) dell’accreditamento per i settori specializzati dovranno:

- ***trasmettere la relativa istanza alla Regione, competente ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.2. e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 (cfr. supra);***
- ***specificare nell’istanza di cui sopra i settori già autorizzati all’esercizio ed eventualmente accreditati istituzionalmente in relazione ai quali, sulla base dei criteri di omogeneità o analogia, si richiede la conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e la conferma/aggiornamento (o il rilascio) dell’accreditamento secondo le denominazioni dei settori specializzati previste dal R.R. n. 9/2018;***
- ***allegare all’istanza copia dell’atto di autorizzazione comunale all’esercizio ottenuta in relazione ai settori specializzati in conformità con il R.R. n. 3/2010 ante modifica.”,***

ribadendo che il R.R. n. 9/2018 prevede la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e la revoca dell’accreditamento (ove già riconosciuto) dei settori specializzati nell’ipotesi di *“mancata presentazione delle istanze di conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento entro il termine massimo di 90 giorni le quali devono intendersi quale rinuncia ai provvedimenti medesimi.”*.

Posto quanto sopra;

considerato che:

- il Laboratorio “Pagliarulo S.A.S. di Grazia Stefanachi & C.”, oggi “Lifebrain Barletta S.r.l.”, non ha presentato istanza di conferma/aggiornamento (in riallineamento alla nomenclatura di cui al R.R. n. 9/2018) dell’autorizzazione all’esercizio nonché istanza per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale del settore specializzato di “citoistopatologia”, entro il sopra richiamato termine di 90 giorni (*i.e.* 22/11/2018) previsto dal R.R. n. 9/2018 nella sezione *“FABBISOGNO DI SETTORI SPECIALIZZATI DI LABORATORI DI BASE”* a pena di decadenza del precedente provvedimento, in quanto da intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- peraltro, agli atti della ASL BT non risulta che la struttura in parola abbia mai dichiarato l’attivazione del settore specializzato di “citoistopatologia” anche ai fini di una valorizzazione economica; tanto si evince dalla nota del 11/03/2019, trasmessa a mezzo *Pec* alla scrivente Sezione ed acquisita con prot. n. AOO_183/3333 del 13/03/2019, con la quale l’Ufficio Convenzioni della ASL BT conferma *“l’assenza di settori dichiarati dalla struttura Pagliarulo nelle griglie autocertificanti presentate. Dagli atti non risultano pertanto settori in capo alla struttura”*, allegandovi l’elenco dei *“LABORATORI ANALISI PRIVATI ACCREDITATI CON SEZIONI”* ove non è ricompreso il laboratorio in parola;

con nota prot. n. 3871 del 22/03/2019 ad oggetto *“Laboratorio di analisi “Lifebrain Barletta S.r.l.”, già “Pagliarulo S.A.S. di Grazia Stefanachi & C.”, con sede in Barletta (BT) alla via F. d’Aragona n. 92/B. Procedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del settore specializzato di “citoistopatologia” ai sensi del R.R. n. 9/2018 e dell’art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Comunicazione di avvio ex art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.”*, questa Sezione ha comunicato al Legale Rappresentante della “Lifebrain Barletta S.r.l.” l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del settore specializzato di “citoistopatologia” del Laboratorio di analisi “Lifebrain Barletta S.r.l.” con sede in Barletta (BT) alla via F. d’Aragona n. 92/B, con assegnazione di un termine di 10 giorni per la proposizione di eventuali osservazioni in merito.

Atteso che non è pervenuto alcun riscontro da parte del Legale Rappresentante della “Lifebrain Barletta S.r.l.” in ordine al sopra citato avvio del procedimento di decadenza, si propone:

- di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 9/2018, la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del settore specializzato di “citoistopatologia” del Laboratorio

di analisi "Lifebrain Barletta S.r.l.", già "Pagliarulo S.A.S. di Grazia Stefanachi & C.", con sede in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B;

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base ubicato in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B, dalla "Pagliarulo S.A.S. Di Grazia Stefanachi & C." alla "Lifebrain Barletta S.r.l.", con decorrenza 27/02/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 9/2018;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati;*
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Lifebrain Barletta S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";*
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n. 9/2018, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del settore specializzato di "citoistopatologia" del Laboratorio di analisi "Lifebrain Barletta S.r.l.", già "Pagliarulo S.A.S. di Grazia Stefanachi & C.", con sede in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B;
- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base ubicato in Barletta (BT) alla via F. d'Aragona n. 92/B, dalla "Pagliarulo S.A.S. Di Grazia Stefanachi & C." alla "Lifebrain Barletta S.r.l.", con decorrenza 27/02/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 9/2018;
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati;*
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Lifebrain Barletta S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "Lifebrain Barletta S.r.l.", con sede legale in Barletta (BT) alla Via F. d'Aragona n. 92/B;

- al Direttore Generale ASL BT;
- al Dirigente dell'U.O.P.C.E. ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Barletta (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)